

ESENTE



144 14 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - I

Oggetto
Separazione
Addebito
Assegno

Composta da:

R.G.N. 2194/15

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -
Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -
Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Cron. *14/16*

Rep.

Ud. 9/05/16

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

EG, elettivamente domiciliato in Roma, via
Millelire 7, rappresentato e difeso dall'avv.

per delega in calce al ricorso e indica per le
comunicazioni relative al processo la p.e.c.

e il fax n.

X

- ricorrente -

nei confronti di

CS, elettivamente domiciliata in Roma,

via Fabio Massimo 107, presso lo studio dell'avv.,

Elisabetta Di Noia che la rappresenta e difende per

procura speciale in calce al controricorso e indica per

In caso di diffusione con
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003 è sentito:
 disposto d'ufficio
 richiesto in parte
 imposto dalla legge

C.U.

3184
2016

Brax



le comunicazioni relative al processo la p.e.c.
e il fax n.

X ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6572/14 della Corte di appello di Roma, emessa il 17 settembre 2014 e depositata il 27 ottobre 2014, n. R.G. 2863/2012;

Rilevato che in data 24 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta

Rilevato che:

- 1- Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 30 marzo 2012, su domanda proposta da CS nei confronti del marito EG, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha respinto la domanda di addebito proposta dal G e ha posto a carico dello stesso un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie e di € 500,00 mensili per ciascuno dei due figli, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludico-sportive. Il Tribunale ha rilevato una forte disparità tra le condizioni economiche delle parti a favore del G in quanto l'entità dei ricavi e delle risultanze dei conti bancari depositati nel primo

Borzi



grado attestava una forte sottovalutazione del suo reddito dichiarato.

2- Ha proposto appello EG chiedendo che la Corte addebitasse la separazione alla moglie per aver la S intrapreso una relazione, via internet, con un altro uomo, accertasse l'attività lavorativa "in nero" della moglie e le revocasse l'assegno per il mantenimento, riducendo quello dei figli ad € 400,00 ciascuno. Ha chiesto altresì la revoca del sequestro dell'immobile di sua proprietà disposto nel corso dell'istruttoria.

3- Si è costituita in giudizio CS chiedendo che la Corte rigettasse l'appello principale e, accogliendo quello incidentale, disponesse che il G corrisponda la somma di € 900,00 mensili per il proprio mantenimento, la somma di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli e il 70% delle spese straordinarie.

4- La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6572/2014, ha rigettato l'appello principale e ha accolto parzialmente l'appello incidentale, disponendo che il G corrisponda per il mantenimento della moglie l'importo di € 500,00 e ponendo a suo carico le spese straordinarie nella misura del 70%; ha rigettato nel resto l'appello incidentale.

5- Ricorre per Cassazione EG deducendo due motivi di impugnazione: a) rigetto istanze istruttorie circa la causa di separazione- erronea

Boop



e contraddittoria motivazione; b) erronea a contraddittoria motivazione circa il mantenimento della S e dei figli.

6- Si difende con controricorso CS

Ritenuto che

7- Per quanto riguarda il primo motivo si rileva che la Corte distrettuale non ha ammesso le prove testimoniali richieste dal ricorrente in quanto ha ritenuto che la dimostrazione della relazione via internet della signora S non sarebbe stato comunque un fatto giustificativo dell'addebito della separazione in assenza di una prova sull'efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell'unione coniugale. Tale ratio decidendi è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha più volte precisato come "Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" (Cass. sez. I, 27.01.2014 N. 1696). Dalla lettura della motivazione risulta che la Corte di appello abbia vagliato la presunta relazione virtuale della signora S, ma abbia ritenuto che il suo comportamento sia intervenuto quando era già

Bsp



maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici. Sulla base di queste valutazioni la Corte di merito ha escluso pertanto che il fallimento dell'unione coniugale sia addebitabile ad un comportamento specifico della moglie, ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo.

8- Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che la Corte non motivi la conferma dell'assegno per i figli e l'aumento dello stesso per la S . Il motivo è infondato. La Corte ha vagliato le situazioni economiche dei due coniugi, ravvisando una grande disparità. Ha valutato inoltre negativamente il comportamento processuale del G che ha ommesso di presentare la denuncia dei redditi dell'anno 2014 e non ha ammesso la prova testimoniale circa l'attività lavorativa non dichiarata dalla S in quanto smentita dalle risultanze documentali.

9- Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e

Brazz



pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.100 di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2016.

Il Presidente
Vittorio Ragnesi

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO

Oddo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 LUG. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO

Oddo